



Il nuovo regime di deducibilità dei contributi e dei premi

Roma, 17 maggio 2007

Flavio De Benedictis

- ✓ abrogazione del limite relativo e del *plafond* del doppio del TFR
- ▶ **contributi dedotti direttamente trattenuti dal datore di lavoro**
- ▶ **versamento dei contributi per familiari a carico**
- ▶ **nuovo limite di deduzione per i neo-occupati**
- ▶ **credito di imposta per i contributi reintegratori**
- ▶ **comunicazione dei contributi non dedotti**
- ▶ **deduzione dei contributi versati a fondi pensione europei**
- ▶ **conferimento del TFR e trasferimento a FPC di altri Stati UE**

Deduzione dei contributi al 31.12.2006

I contributi o premi versati ad una FPC erano deducibili dal reddito complessivo entro il limite più basso tra:

▶ **12% del reddito complessivo**

c.d. limite relativo

▶ **€5.164,57**

c.d. limite assoluto

▶ **doppio del TFR versato alla FP collettiva, relativamente ai soli redditi di lavoro dipendente (qualora tale reddito implicavano un diritto al TFR) e solo per i “nuovi” iscritti**

Deduzione dei contributi dal 01.01.2007

I contributi o premi versati ad una FPC sono deducibili dal reddito complessivo entro:

► € 5.164,57

ovvero

► **un importo più alto**


- per i lavoratori di prima occupazione successiva al 01.01.2007 ed entro un limite temporale

I contributi reintegratori eccedenti il limite di deduzione godono di un credito di imposta

La finanziaria 2007 ha previsto la possibilità di dedurre i contributi versati anche a FP “europei”


Come cambia il plafond? Caso 1

Plafond di deducibilità (caso vincolo Tfr non operante)



Come cambia il plafond? Caso 2

Plafond di deducibilità (caso vincolo Tfr operante - ipotesi 40%)



Implicazioni del nuovo regime di deduzione dei contributi



- ▶ **Aumenta la deduzione per i percettori di redditi medio-bassi**
- ▶ **Viene meno il limite del doppio del TFR**
 - Aumenta la deduzione per i “nuovi iscritti” per i quali il limite del TFR era il più basso
 - Viene meno la discriminazione tra lavoratori dipendenti e non
- ▶ **Non si proroga il regime di innalzamento del limite assoluto per i “vecchi iscritti”**
- ▶ **Viene meno il meccanismo di calcolo del limite del 12% del reddito complessivo**

- ✓ **abrogazione del limite relativo e del *plafond* del doppio del TFR**
- ✓ **contributi dedotti direttamente trattenuti dal datore di lavoro**
- ▶ **versamento dei contributi per familiari a carico**
- ▶ **nuovo limite di deduzione per i neo-occupati**
- ▶ **credito di imposta per i contributi reintegratori**
- ▶ **comunicazione dei contributi non dedotti**
- ▶ **deduzione dei contributi versati a fondi pensione europei**
- ▶ **conferimento del TFR e trasferimento a FPC di altri Stati UE**

I contributi trattenuti dal datore di lavoro

- ▶ **Non è stata modificata la lett. h) del comma 2 dell'art. 51 del Tuir**
 - se i contributi o premi versati ad una FPC sono direttamente trattenuti dal datore di lavoro tali somme non saranno più oneri deducibili dal reddito complessivo ma elementi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente o assimilato a questo (al pari di qualunque altro *fringe benefit* esente da imposizione) fermo restando il limite di deduzione

Da oneri deducibili a elementi negativi

- ▶ **Per i contributi dedotti e direttamente trattenuti dal datore di lavoro l'iscritto ad una FPC potrà beneficiare anche di ulteriori agevolazioni fiscali o di natura sociale**
(detrazioni inversamente proporzionali al reddito o
assegni nucleo familiare)
- ▶ **Ovviamente, in questo caso, i contributi direttamente trattenuti dal datore di lavoro saranno computati ai fini del calcolo della deducibilità di ulteriori somme che il dipendente vorrà autonomamente versare alla stessa o ad altra FPC (cfr. prima parte art. 10 Tuir)**

- ✓ **abrogazione del limite relativo e del *plafond* del doppio del TFR**
- ✓ **contributi dedotti direttamente trattenuti dal datore di lavoro**
- ✓ **versamento dei contributi per familiari a carico**
- ▶ **nuovo limite di deduzione per i neo-occupati**
- ▶ **credito di imposta per i contributi reintegratori**
- ▶ **comunicazione dei contributi non dedotti**
- ▶ **deduzione dei contributi versati a fondi pensione europei**
- ▶ **conferimento del TFR e trasferimento a FPC di altri Stati UE**

Versamento dei contributi per familiari a carico

- ▶ **Per i contributi versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone fiscalmente a carico spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico, fermo restando il limite di €5.164,57**
- ▶ **Il decreto rinvia solo al limite di €5.164,57 e non anche al maggior limite previsto per i lavoratori di prima occupazione successiva al 01/01/2007**

Chi sono i soggetti fiscalmente a carico

► Persona fiscalmente a carico

- Coniuge, figli
- o altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile (persone obbligate agli alimenti) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
- con un reddito complessivo non superiore ad € 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili)

► Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi è a carico di più soggetti, si applicano le regole generali previste per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico

Soggetti fiscalmente a carico con redditi

- ▶ La deduzione spetta, in primo luogo, al soggetto fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale soggetto, a quello cui questo risulta a carico (Circolare 29/E/2001)
- ▶ Ma la struttura dell'Irpef rende molto spesso irrilevante o poco conveniente la deduzione dei contributi dal reddito di una persona fiscalmente a carico
- ▶ Il tenore letterale della disposizione legislativa consente un'interpretazione più razionale, finalizzata ad evitare solamente una doppia e indebita deduzione dei contributi
- ▶ La stessa Agenzia delle Entrate sembra, però, aver modificato la propria interpretazione (cfr. Istruzioni alla compilazione del modello 730/2007 e alla compilazione del modello Unico PF/2007)
- ▶ Si spera in un'interpretazione più estensiva dell'Agenzia delle Entrate tendente a non obbligare la preventiva deduzione dei contributi dal reddito (esiguo) del soggetto fiscalmente a carico

- ✓ **abrogazione del limite relativo e del *plafond* del doppio del TFR**
- ✓ **contributi dedotti direttamente trattenuti dal datore di lavoro**
- ✓ **versamento dei contributi per familiari a carico**
- ✓ **nuovo limite di deduzione per i neo-occupati**
- ▶ **credito di imposta per i contributi reintegratori**
- ▶ **comunicazione dei contributi non dedotti**
- ▶ **deduzione dei contributi versati a fondi pensione europei**
- ▶ **conferimento del TFR e trasferimento a FPC di altri Stati UE**

Nuovo limite di deduzione per i neo-occupati

- ▶ ***Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 01/01/2007, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui***

Maggiore deduzione: destinatari

- ▶ **Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 01.01.2007, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari**
 - Che cosa si intende per “lavoratori di prima occupazione”?
 - Cfr. data assunzione o dichiarazione inizio attività ai fini IVA
 - Qual è il significato dell’inciso “limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari”?


Maggiore deduzione: limite temporale

- ▶ **Nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme**
- ▶ **Quindi, dal 6° al 25° anno di partecipazione (mera partecipazione?) alla forma pensionistica complementare**


Maggiore deduzione: aumento limite

- ▶ **Differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro meno i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione a FPC**
- ▶ **E comunque un importo non superiore a 2.582,29 euro annui**
- ▶ **Dunque la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati a forme pensionistiche complementari non può superare in alcun caso l'importo di 7.746,86 euro annui**

Maggiore deduzione per i neo-occupati: esempio grafico (1)



Maggiore deduzione per i neo-occupati: esempio grafico (2)



- ✓ **abrogazione del limite relativo e del *plafond* del doppio del TFR**
- ✓ **contributi dedotti direttamente trattenuti dal datore di lavoro**
- ✓ **versamento dei contributi per familiari a carico**
- ✓ **nuovo limite di deduzione per i neo-occupati**
- ✓ **credito di imposta per i contributi reintegratori**
- ▶ **comunicazione dei contributi non dedotti**
- ▶ **deduzione dei contributi versati a fondi pensione europei**
- ▶ **conferimento del TFR e trasferimento a FPC di altri Stati UE**

Contributi reintegratori al 31.12.2006

- ▶ **Nel regime previgente i contributi reintegratori della posizione individuale, da un punto di vista fiscale, non erano riconosciuti come tali e pertanto erano assoggettati alla stessa disciplina prevista per i contributi ordinari**

Contributi reintegratori dal 01.01.2007

- ▶ Vi è un riconoscimento fiscale dei contributi reintegratori della posizione individuale
- ▶ È previsto che “le somme percepite a titolo di anticipazione (...) possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro”
- ▶ “Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato”

Criticità sui contributi reintegratori

- ▶ **I contributi reintegratori ricostruiscono la posizione individuale interessata da un'anticipazione**
- ▶ **I contributi reintegratori possono essere**
 - Dedotti
 - Non dedotti
 - Con credito di imposta
- ▶ **Come vanno imputati rispetto alle quote di anticipazione reintegrata imponibile o esente?**
- ▶ **È possibile e come vanno imputati rispetto ai montanti maturati prima del 31.12.2000 o prima del 31.12.2006?**

- ✓ **abrogazione del limite relativo e del *plafond* del doppio del TFR**
- ✓ **contributi dedotti direttamente trattenuti dal datore di lavoro**
- ✓ **versamento dei contributi per familiari a carico**
- ✓ **nuovo limite di deduzione per i neo-occupati**
- ✓ **credito di imposta per i contributi reintegratori**
- ✓ **comunicazione dei contributi non dedotti**
- ▶ **deduzione dei contributi versati a fondi pensione europei**
- ▶ **conferimento del TFR e trasferimento a FPC di altri Stati UE**

Computo dei contributi

Ai fini del raggiungimento del limite di deduzione si computano

- ▶ **i contributi ordinari del lavoratore e del datore**
- ▶ **i contributi per la copertura delle spese amministrative (quota d'iscrizione e quota associativa)**
- ▶ **i contributi volontari**
- ▶ **i contributi reintegratori della posizione individuale**
- ▶ **le quote accantonate dall'azienda ai fondi di previdenza interni (art. 105, comma 1, TUIR)**
- ▶ **le quote destinate alla copertura delle prestazioni per invalidità, premorienza e *long term care***

Ai fini del raggiungimento del limite di deduzione non si computano

▶ **il TFR**

▶ **le somme versate dall'azienda a titolo di penalità (?)**

Contributi non dedotti (1)

- ▶ **Le eventuali contribuzioni eccedenti il limite di deduzione (5.164,57 € o il limite più alto previsto per i neooccupati) concorrono a formare il reddito complessivo**
- ▶ I contributi possono non dedursi anche quando non si supera il limite di deduzione
- ▶ **Ma la parte di prestazione corrispondente ai contributi non dedotti non sconterà l'imposta al momento dell'erogazione**

Contributi non dedotti (2)

- ▶ L'iscritto deve comunicare alla FPC i contributi non dedotti o che non saranno dedotti
- ▶ entro il 31 dicembre (e non più il 30 settembre) dell'anno successivo a quello del versamento, ovvero
- ▶ se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione

ALTRIMENTI

- ▶ I contributi non dedotti saranno tassati nuovamente al momento dell'erogazione della prestazione
- ▶ Il contribuente potrà chiedere il rimborso (?)

- ✓ **abrogazione del limite relativo e del *plafond* del doppio del TFR**
- ✓ **contributi dedotti direttamente trattenuti dal datore di lavoro**
- ✓ **versamento dei contributi per familiari a carico**
- ✓ **nuovo limite di deduzione per i neo-occupati**
- ✓ **credito di imposta per i contributi reintegratori**
- ✓ **comunicazione dei contributi non dedotti**
- ✓ **deduzione dei contributi versati a fondi pensione europei**
- ▶ **conferimento del TFR e trasferimento a FPC di altri Stati UE**

Deduzione dei contributi a FPC europee

- ▶ **I commi 313 e 314 dell'articolo unico della Legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) hanno novellato il TUIR e il D.Lgs. 252/2005 consentendo**
 - la deduzione dei contributi versati a FPC istituite in Stati membri dell'UE o in Stati dello SEE
 - la deduzione è ammessa alle stesse condizioni ed entro gli stessi limiti previsti per la deduzione delle somme a FPC italiani

- ✓ **abrogazione del limite relativo e del *plafond* del doppio del TFR**
- ✓ **contributi dedotti direttamente trattenuti dal datore di lavoro**
- ✓ **versamento dei contributi per familiari a carico**
- ✓ **nuovo limite di deduzione per i neo-occupati**
- ✓ **credito di imposta per i contributi reintegratori**
- ✓ **comunicazione dei contributi non dedotti**
- ✓ **deduzione dei contributi versati a fondi pensione europei**
- ✓ **conferimento del TFR e trasferimento a FPC di altri Stati UE**

TFR e trasferimento a FPC europee

- ▶ **È possibile conferire il TFR a FPC “europee”?**
 - In caso di risposta negativa l’ordinamento italiano si porrebbe in contrasto con i principi comunitari

- ▶ **È possibile trasferire la posizione individuale da una FPC italiana ad una FPC europea?**

- ▶ **Il trasferimento della posizione individuale non è soggetto ad imposizione purché avvenga a favore di FPC disciplinate dal D.Lgs. 252/2005**
 - Sono escluse le FPC di Stati membri dell’UE o del SEE ?
 - E le FPC europee autorizzate allo svolgimento dell'attività transfrontaliera ?